

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 2013, n. 5.

«Bilancio regionale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2013 – Bilancio pluriennale 2013/2015».

Il Consiglio Regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE della REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Stato di previsione delle entrate)

1. È approvato in **euro 1.737.697.021,41** lo stato di previsione delle entrate di competenza della Regione Molise, secondo la *tabella "A"* annessa alla presente legge e riferita all'esercizio finanziario 2013. *(in allegato)*
2. È approvato in **euro 3.152.996.990,14** lo stato di previsione delle entrate di cassa della Regione Molise che si prevede di riscuotere nel corso dell'esercizio 2013, secondo la *tabella "A"* annessa alla presente legge. *(in allegato)*
3. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi della Regione, la riscossione, nei confronti dello Stato, delle quote dei tributi erariali attribuiti alla Regione e il versamento, alla Tesoreria della Regione, di ogni altra somma e provento dovuto per l'anno 2013, giusto lo stato di previsione delle entrate di cui ai commi 1 e 2.
4. È autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi ruoli dei proventi spettanti alla Regione.

Art. 2

(Stato di previsione delle spese)

1. È approvato in **euro 1.737.697.021,41** lo stato di previsione delle spese di competenza della Regione Molise, secondo la *tabella "B"* annessa alla presente legge e riferita all'esercizio finanziario 2013. *(in allegato)*
2. È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza secondo lo stato di previsione di spesa.
3. È approvato in **euro 3.152.996.990,14** lo stato di previsione delle spese di cassa della Regione Molise secondo la *tabella "B"* annessa alla presente legge e riferita all'esercizio finanziario 2013. *(in allegato)*
4. È autorizzato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti degli stanziamenti di cassa secondo lo stato di previsione della spesa.

Art. 3

(Autonomia contabile del Consiglio regionale)

1. Ai sensi dell'art. 63 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 (*Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise*), la spesa corrente per assicurare l'autonomia del Consiglio regionale è stabilita, per l'anno 2013, in **euro 9.510.000,00** così come descritta nelle unità previsionali di base n. 111 della funzione obiettivo n. 1.1.

Art. 4

(Classificazione delle entrate)

1. Le entrate del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2013 sono ripartite in sei titoli, in categorie e in unità previsionali di base secondo la classificazione prevista dall'art. 17 della legge regionale n. 4/2002.

Art. 5

(Classificazione delle spese)

1. Le spese del bilancio regionale 2013 sono ripartite, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 4/2002, in unità previsionali di base e funzioni obiettivo, raggruppate in aree di coordinamento delle stesse, denominate macrofunzioni obiettivo.

Art. 6

(Riepiloghi e prospetti allegati al bilancio annuale)

1. Al bilancio di previsione annuale per l'esercizio 2013 sono allegati i seguenti prospetti:

TABELLA N. 1 – Quadro riassuntivo delle entrate e delle spese di competenza e di cassa suddivise per titoli e per funzioni obiettivo;

TABELLA N. 2 – Tabella di raffronto delle entrate e delle spese distinte per unità previsionali di base, derivanti da assegnazioni di fondi della Unione europea e dello Stato a specifica destinazione;

TABELLA N. 3 – Elenco dei capitoli collegati alle unità previsionali di base;

TABELLA N. 4 – Elenco delle spese obbligatorie;

TABELLA N. 5 – Elenco delle garanzie fidejussorie principali e sussidiarie prestate dalla Regione e dei fondi di garanzia;

TABELLA N. 6 – Dimostrazione della formazione del saldo finanziario presunto al 31.12.2012;

TABELLA N. 7 – Dimostrazione dell'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione finalizzato applicato al bilancio 2013;

TABELLA N. 8 – Nota informativa sui derivati della Regione Molise ai sensi dell'articolo 62, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Art. 7

(Bilancio pluriennale)

1. È adottato per il triennio 2013 – 2015 l'allegato bilancio pluriennale descritto nella *tabella "C"* annessa alla presente legge. (*in allegato*)

Art. 8

(Avanzo di amministrazione)

1. È autorizzata, ai sensi del comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale n. 4/2002, l'iscrizione nello stato di previsione dell'entrata della somma di **euro 246.064.726,74** a titolo di presunto avanzo di amministrazione, come da *Tabella n. 6* allegata alla presente legge.

Art. 9

(Giacenze presunte di cassa all'inizio dell'esercizio)

1. È autorizzata, ai sensi del comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale n. 4/2002, l'iscrizione nello stato di previsione delle entrate di cassa per l'esercizio finanziario 2013 della somma di **euro 65.380.040,64** a titolo di "*Giacenze presunte di cassa all'inizio dell'esercizio 2013*".

Art. 10

(Oneri continuativi)

1. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2013 concernente leggi regionali e statali, attualmente in vigore che regolano attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente, è disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascuna unità previsionale di base della spesa nell'allegato stato di previsione.
2. Le procedure di gestione e le modalità di erogazione sono quelle stabilite dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli, aggiornate sulla base della normativa in materia di gestione delle spese introdotta dalla legge regionale n. 4/2002.

Art. 11

(Fondo di riserva per spese obbligatorie)

1. All'unità previsionale di base n. 922 dello stato di pre-

visione della spesa è autorizzata l'iscrizione di uno stanziamento di competenza di **euro 920.610,01** a titolo di "*Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine*", con uguale dotazione di cassa.

2. Sono considerate obbligatorie le spese indicate nella *tabella n. 4* di cui all'articolo 6, comma 1.
3. L'utilizzo del fondo è disciplinato dalle norme previste dall'articolo 24 della legge regionale n. 4/2002.

Art. 12

(Fondo di riserva per spese impreviste)

1. È autorizzata l'iscrizione alla unità previsionale di base n. 922 dello stato di previsione della spesa di uno stanziamento di **euro 198.000,00** a titolo di "*Fondo di riserva per spese impreviste*".
2. L'utilizzo di somme da prelevare dal fondo è disciplinato dalle norme di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 4/2002.

Art. 13

(Capitolo di spesa per finanziare residui cancellati)

1. Per il pagamento di somme eliminate dai residui passivi per le quali sia prevedibile da parte dei creditori l'esercizio del proprio diritto a riscuotere è autorizzata l'iscrizione, nella unità previsionale di base n. 922 dello stato di previsione della spesa, di un fondo con una dotazione di competenza e di cassa, per l'anno 2013, di **euro 300.000,00**.
2. Per l'utilizzo del fondo sarà osservato quanto previsto dall'articolo 27 della legge regionale n. 4/2002.

Art. 14

(Fondo di riserva di cassa)

1. È autorizzata l'iscrizione alla unità previsionale di base n. 922 dello stato di previsione della spesa del solo bilancio di cassa dell'importo di **euro 3.000.000,00** a titolo di "*Fondo di riserva di cassa*".
2. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, occorrenti sia per far fronte a maggiori spese che per sopperire a minori entrate e le relative destinazioni ad integrazione di altri capitoli di spesa del bilancio di cassa, sono disposti ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale n. 4/2002.

Art. 15

(Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato)

1. Alle spese per l'esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, in

assenza di legislazione regionale, si provvede sulla base della normativa statale.

Art. 16

(Bilanci degli Enti dipendenti dalla Regione)

1. Ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale n. 4/2002, sono approvati i bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2013 degli enti sottoelencati:
 - a) Ente Provinciale per il Turismo di Campobasso;
 - b) Ente Provinciale per il Turismo di Isernia;
 - c) Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli;
 - d) Ente per il diritto allo Studio Universitario – Campobasso;
 - e) Agenzia Regionale Molise Lavoro – Campobasso;
 - f) Istituto Autonomo Case Pololari di Isernia;
 - g) Istituto Autonomo Case Pololari di Campobasso;
 - h) Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura nel Molise "Giacomino Sedati" – Campobasso.
 - i) Istituto regionale per gli studi storici del Molise – Campobasso.
2. Gli enti di cui al comma 1 sono tenuti, nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento, a ristabilire il pareggio contabile dei rispettivi bilanci qualora la contribuzione regionale, ove prevista, si discosti da quella di effettivo realizzo.
3. I preventivi di cui trattasi formano allegato al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2013.

Art. 17

(Variazione al bilancio)

1. La Giunta regionale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale n. 4/2002, è autorizzata,

nel corso dell'esercizio finanziario 2013 ad apportare variazioni al bilancio mediante provvedimenti amministrativi per l'istituzione di nuove unità previsionali di entrata, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione europea, nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.

2. Analogamente la Giunta regionale è autorizzata, ai sensi del comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale n. 4/2002, ad effettuare variazioni compensative, all'interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra unità previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

Art. 18

(Annualità del bilancio)

1. L'esercizio finanziario 2013 ha inizio il 1° gennaio e ha termine con il 31 dicembre 2013.

Art. 19

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 17 gennaio 2013

Il Presidente
IORIO